



**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8049 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagrazia Liotta e Daniele
Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Avviso recante prot. n. 5636 del 02.04.2019, pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la
Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato “che i titoli
denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”,

conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;

- del provvedimento n. prot. 7786 del 3 maggio 2019 di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale per la materia “Economia” ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 3972 del 13 aprile 2017;

- del provvedimento nr. prot. 8953 del 10 maggio 2019 di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania per l'insegnamento nelle classi di sostegno meglio definita come “La formazione dei docenti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali”, acquisita agli atti con il numero di protocollo 6451 del 12 aprile 2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da _____ il 30.12.2019:

- del provvedimento d.d.g. n. 26731 del 7 ottobre 2019 di esclusione della ricorrente, dalla graduatoria di merito di cui al concorso ex d.d.g. 85/2018 per la classe di concorso A045;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 tenutasi con le modalità di cui all'articolo 84 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Considerata la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza previo avviso delle parti, contemplata dall'articolo 84, comma 5 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato gli atti con cui il M.I.U.R. si è espresso negativamente sul riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania chiedendone l'annullamento.

Con motivi aggiunti ha poi contestato la legittimità del D.D.G. n. 26731 del 7 ottobre 2019 con il quale è stata esclusa dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018, in quanto non in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

In conseguenza della richiesta di misure cautelari collegiali depositata il 5 giugno 2020 è stata fissata la camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020.

L'Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio con atto di stile dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Alla camera di consiglio del 1 luglio 2020, in considerazione della facoltà di definizione del giudizio senza avviso alle parti *ex art.* 60 c.p.a., contemplata dall'art. 84, co. 5 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati nei termini di seguito precisati.

Il Collegio ritiene di dover aderire, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., ai contenuti delle sentenze nn. 1198/2020 e 2495/2020 del Consiglio di Stato, come peraltro già effettuato recentemente con altre pronunce rese in tal senso (cfr. Tar Lazio, Sez. Terza *Bis*, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).

Dalle motivazioni dei provvedimenti in parola, in particolare, si evince come una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania il diniego al richiesto

riconoscimento non pare potersi appuntare *“sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania”*, posto che si porrebbe *“in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”*, a condizione che *“la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”* (cfr. *ex multis*, C.G.U.E. n. 675 del 2018).

In altri termini, una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all’insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d. *“Adeverintia”*, non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia. Ciò in quanto *“l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana”* (Cons. Stato, sentenza n. 1198/2020)”.

A venire in rilievo, nel caso di specie, come anche precisato dal giudice di appello amministrativo, è l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005, dove al comma 1 statuisce: *“Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel*

rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". Ulteriormente, il terzo comma precisa come: *"Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)"*.

Diversamente opinando, peraltro, come già evidenziato con la sentenza n. 1593/2020 di questa Sezione, si assisterebbe ad un'insanabile disparità di trattamento, resa manifesta nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa.

Per quanto riguarda il sostegno il Collegio intende richiamare, quale precedente conforme ai sensi dell'art. 74 c.p.a., la sentenza n. 2828/2020 di questa Sezione. Occorre in primo luogo prendere a riferimento la motivazione dell'impugnata Nota n. 5636 del 2 aprile 2020 del M.I.U.R, secondo la quale la mancata possibilità in via generale del riconoscimento della formazione sul sostegno acquisita in Romania deriverebbe dalle differenze esistenti tra questo Stato e l'Italia nel *quomodo* dell'erogazione di tale forma di insegnamento, atteso che mentre nel primo Paese quest'ultimo trova spazio, in via esclusiva, all'interno di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi speciali sono inseriti in scuole comuni ed ivi supportati dagli insegnanti di sostegno. Orbene, con la sentenza in argomento questa Sezione ha avuto modo di precisare come *"il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto,*

generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01".

In altri termini, il *focus* del procedimento proteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno conseguita in Romania non è rappresentato dall'analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell'erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì dalla valutazione delle competenze complessivamente conseguite, in ossequio al d.lgs. n. 206/2007, agli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE ed ai richiamati precedenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Considerata la peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO